



# COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA

PROVINCIA DI MESSINA

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg. Del. N. 05

**Oggetto:** REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Sessione ..... ordinaria o straordinaria

Seduta Pubblica ..... ed in Prima Convocazione

L'anno millenovecentonovantanove addi Venticinque del mese di Gennaio ..... alle ore  
..... 18.00 ..... nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune si è  
riunito il Consiglio Comunale ai sensi del punto 2 dell'art. 21 della L.R. 26/93 convocato dal  
Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 48 del DPL Reg. 29.10.55 n° 6 modificato dall'art. 31  
Legge 142 / 90 introdotto con modifiche dalla L.R. 48 / 91 art. 1 n° 1 lettera E, notificato giusto  
referto del Messo Comunale.

Procedutosi all'appello risultano:

	P	A		P	A
1) PRESTIPINO ANTONINO	SI		9) NITOPPI SANTI	SI	
2) CRISAFULLI JHONY	SI		10) TRIMARCHI ROBERTO V.	SI	
3) SCARCELLA COSIMO C.	SI		11) GARUFI ANGELO	SI	
4) BRANCATO FRANCO	SI		12) PAGANO PIETRO	SI	
5) RIGANO NATALE	SI		13) NICOTRA ANTONIO		SI
6) STURIALE MICHELE N.	SI		14) PALELLA FABIO A.	SI	
7) FLERES ALESSANDRO C.	SI		15) LO RE SALVINO	SI	
8) CHILLEMÌ ONOFRIO	SI				

Dei non intervenuti giustificano l'assenza: .....

Assume la Presidenza il Sig. Prof. ANTONINO PRESTIPINO e dichiara aperta la seduta alla quale  
assiste il Segretario Generale Sig. Dott. AGATINO SANTI MOSCHELLA

Constata che il numero dei presenti è legale e dà atto altresì che ai lavori del consiglio  
partecipa il Sindaco o Assessore delegato Dott. ANTONINO BARTOLOTTA - Sindaco

Vengono designati scrutatori i Sigg. FLERES / TRIMARCHI / BRANCATO.





COMUNE DI S. TERESA DI RIVA

C.A.P. 98028

PROVINCIA DI MESSINA

Part. IVA 00411750839

## **REGOLAMENTO**

**PER L'APPLICAZIONE**

**DEL CANONE PER**

**L'OCCUPAZIONE DI**

**SPAZI ED AREE**

**PUBBLICHE**

MODIFICATO D. D. N. 46/2010

## INDICE

### Titolo I Occupazione di spazi ed aree pubbliche

#### Capo I disciplina generale

- Art. 1 - Spazi ed aree pubbliche - Definizione
- Art. 2 - Competenze degli organi
- Art. 3- Concessioni amministrative permanenti e temporanee - Autorizzazioni straordinarie
- Art. 4 - Rilascio della concessione amministrativa per nuove occupazioni permanenti
- Art. 5 - Rilascio della concessione amministrativa per occupazioni temporanee
- Art. 6 - Concessione amministrativa
- Art. 7 - Rinnovo della concessione amministrativa per occupazioni permanenti
- Art. 8 - Revoca della concessione
- Art. 9 - Decadenza dalla concessione

#### Capo II

#### Occupazioni per specifiche attività

- Art. 10 - Installazione di condotte e cavi nel soprassuolo e sottosuolo stradale
- Art. 11- Occupazioni occasionali o per esigenze straordinarie ed urgenti
- Art. 12 - Occupazioni per particolari attività
- Art. 13 - Occupazioni abusive - Rimozione

### Titolo II Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

#### Capo I Disciplina generale

- Art. 14 - Istituzione del canone
- Art. 15 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in categorie
- Art. 16 - Soggetto passivo
- Art. 17 - Determinazione dell'effettiva occupazione

#### Capo II Occupazioni permanenti

- Art. 18 - Determinazione del canone
- Art. 19 - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo
- Art. 20 - Accessi e passi carrabili
- Art. 21 - Zone di sosta riservate ai residenti
- Art. 22 - Aree e spazi destinati ai distributori di carburanti
- Art. 23 - Occupazioni con impianti di installazione di mezzi pubblicitari
- Art. 24 - Strutture mercatali

#### Capo III

#### Occupazioni temporanee

- Art. 25 - Determinazione del canone o del corrispettivo
- Art. 26 - Opere, depositi e cantieri stradali

- Art. 27 - Aree destinate a parcheggio
- Art. 28 - Mercati e Commercio itinerante
- Art. 29 - Fiere, manifestazioni ed altre iniziative
- Art. 30 - Occupazioni per l'installazione di circhi ed attrazioni dello spettacolo viaggiante

#### Capo IV OCCUPAZIONI CIMITERIALI E DI STRUTTURE SPORTIVE

- Art. 31 - Disposizioni comuni alle occupazioni cimiteriali
- Art. 31/bis - Occupazioni per la commercializzazione di prodotti
- Art. 31/ter - Occupazione di loculi
- Art. 31/quarter - Cappelle di famiglia
- Art. 32 - Strutture sportive

#### Capo V DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 33 - Riduzioni
- Art. 34 - Esenzioni
- Art. 35 - Modalità di versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 36 - Modalità di versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 37 - Mancato o tardivo pagamento del canone
- Art. 38 - Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 39 - Recidiva - sospensione dell'attività
- Art. 40 - Disposizioni finali e transitorie

Elenchi delle aree - spazi - strade pubbliche suddivisi in categorie di concessione

- Elenco A - Prima Categoria - Aree - Spazi - Strade pubbliche
- Elenco B - Seconda Categoria - Aree - Spazi - Strade pubbliche
- Elenco C - Terza Categoria - Aree - Spazi - Strade pubbliche
- Elenco D - Quarta Categoria - Aree - Spazi - Strade pubbliche
- Elenco E - Quinta Categoria - Aree - Spazi - Strade pubbliche
- Elenco F - Sesta Categoria - Aree - Spazi - Strade pubbliche
- Elenco G - Settima Categoria - S. Gaetano - Giardino - Quartarello

#### Titolo I Occupazione di spazi ed aree pubbliche Disciplina generale

Capo I

##### Art. 1 Spazi ed aree pubbliche I Definizione

1. L'occupazione permanente e temporanea di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile di questo Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, ai cimiteri ed agli impianti sportivi è soggetta alla disciplina stabilita dal presente regolamento.
2. Sono compresi nelle strade ed aree di cui al precedente comma e sono soggetti alla stessa disciplina:

- a) i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti per i quali il rilascio di concessioni od autorizzazioni è di competenza del Comune previo nulla-osta dell'ente proprietario della strada, conformemente a quanto dispone il terzo comma dell'art. 26 del Codice della strada;
  - b) le strade vicinali assimilate a quelle comunali dall'articolo 2, comma 6, lett. d), e dall'articolo 14, comma 4, Codice della strada;
  - c) le banchine, i marciapiedi, gli spazi di sosta e di servizio e le altre pertinenze delle sedi stradali di cui al comma 1 ed alle lett. a) del presente comma;
  - d) le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Si considerano tali le strade, aree e spazi privati soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita con una delle modalità previste dalla legge, di seguito indicate:
    - 1) per atto pubblico o privato;
    - 2) per usucapione ventennale conformemente agli articoli 1158 e seguenti del Codice civile;
    - 3) per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo volontariamente l'area a disposizione della collettività, nel qual caso la servitù ha inizio con l'uso pubblico.
3. Non sono comprese nelle aree di cui alla lett. d) del precedente comma, le strade private non aperte al transito generalizzato e quelle che terminano senza collegamento con la viabilità pubblica. Sono esenti dal pagamento di canoni e corrispettivi le occupazioni di aree private poste in essere prima della costituzione della servitù di pubblico passaggio.
4. Il regolamento stabilisce la disciplina particolare che regola le occupazioni dei beni indicati nei precedenti commi relative:
- a) alle zone mercatali ed ai mercati comunali siti in edifici o aree appositamente destinati;
  - b) ai parcheggi gestiti direttamente dal Comune o concessi in gestione a terzi;
  - c) agli impianti di distribuzione di carburanti;
  - d) agli attraversamenti trasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei, di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
  - e) alle diverse tipologie di accessi e passi carrabili;
  - f) gli impianti di installazione di mezzi pubblicitari;
  - g) agli impianti sportivi comunali.
- h) La concessione di aree cimiteriali e dei servizi connessi, disciplinate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 5) Sono escluse dalle previsioni del presente regolamento le concessioni, autorizzazioni ed il canone o imposta relativi agli impianti di installazione di mezzi pubblicitari, disciplinati da apposito regolamento. Per tali impianti il presente regolamento si applica ai soli fini della occupazione di spazi ed aree pubbliche e per le altre fattispecie espressamente disciplinate.

## Art. 2 Competenze degli organi

1. La procedura dei provvedimenti di concessione e autorizzazione sono attribuite alla competenza del responsabile del procedimento del servizio competente.
2. I responsabili dei servizi sono titolari delle funzioni per l'applicazione del presente regolamento e provvedono agli atti per la riscossione dei canoni, dei corrispettivi e di quanto altro dovuto al Comune per l'occupazione degli spazi ed aree di cui al presente regolamento.
3. L'Ufficio Tecnico Comunale ed il Corpo di Polizia municipale vigilano sulla corretta occupazione ed utilizzazione degli spazi ed aree concesse ed intervengono per reprimere le occupazioni abusive ed ogni altra irregolarità.

4. L'adozione dei provvedimenti di concessione e/o autorizzazione è di competenza del Sindaco o Assessore delegato, compresa l'adozione di tutti gli atti con rilevanza esterna.
5. In applicazione del Comma 3 bis dell'art. 51 della L.142/90, recepito con modifiche ed integrazioni con L.R. n. 48/91, introdotto con l'art. 6 della L.127/97 e recepito con L.R. 23/98, con provvedimento motivato del Sindaco, l'esercizio delle competenze relative al rilascio delle concessioni e/o autorizzazione può essere attribuito ai responsabili degli uffici o dei servizi.

#### Art. 3 Concessioni amministrative permanenti e temporanee Autorizzazioni straordinarie

1. L'occupazione delle aree e spazi indicati nell'art. 1, è consentita a coloro che ottengono dal Comune la relativa concessione amministrativa, per il tempo nella stessa stabilito.
2. Le occupazioni occasionali di breve durata o determinate da esigenze straordinarie ed immediate sono autorizzate nei casi previsti dal presente regolamento.
3. È vietata l'occupazione delle aree e spazi pubblici da parte di chi è privo della concessione od autorizzazione del Comune.
4. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
5. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione permanente, aventi comunque durata non inferiore ad un anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti ed impianti.
6. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno per le quali è rilasciato un atto di concessione temporanea o, nei casi di cui al secondo comma, l'autorizzazione per gli stessi prevista.
7. Alle occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito negli atti di concessione o autorizzazione si applica, per il periodo eccedente quello autorizzato, il canone dovuto con la maggiorazione indicata dagli articoli 18. comma 6. e 25. comma 2.

#### Art. 4 Rilascio della concessione amministrativa per occupazioni permanenti

1. Le persone fisiche e giuridiche che intendono effettuare occupazioni permanenti di spazi ed aree di cui all'art. 1 per effettuarvi attività commerciali, produttive o di altro genere ammesse dalle norme vigenti, sono tenute a richiederne la concessione amministrativa.
2. Nella domanda il richiedente indica:
  - a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, attività esercitata e codice fiscale, se persona fisica;
  - b) ragione sociale, forma societaria, sede, partita IVA, attività esercitata e i dati di cui alla lett. a), per il soggetto con poteri di rappresentanza, per le persone giuridiche;
  - c) l'esatta localizzazione, descrizione, attuale destinazione e misure dell'area della quale è richiesta la concessione;
  - d) durata dell'occupazione ed uso al quale intende destinare lo spazio richiesto;
  - e) gli eventuali banchi, chioschi, cabine, distributori, stazioni di servizio, canali, cavi, condutture, impianti e qualsiasi altro manufatto che s'intende installare sull'area richiesta.
3. Alla richiesta devono essere allegati:
  - a) una pianta in scala adeguata, estratta da quella dello strumento urbanistico o dagli atti catastali, con delimitata l'area della quale è richiesta la concessione ed indicate, in scala, le esatte

dimensioni della stessa e la sua incidenza sulla superficie dei marciapiedi, della banchina e della sede stradale:

b) una copia dei disegni e grafici della pianta e dei prospetti, con le relative misure, dei manufatti che s'intende installare sull'area richiesta;

c) l'autocertificazione del possesso dei requisiti morali, e finanziari necessari per la concessione del suolo ed in particolare: di non essere fallito; di non aver subito condanne che comportino la interdizione a trattare con la pubblica amministrazione; di non aver subito con provvedimento definitivo misure di prevenzione a norma dell'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; di non essere stato dichiarato decaduto da precedenti concessioni o rapporti con le pubbliche amministrazioni per mancato pagamento dei canoni e corrispettivi dovuti o per altre inadempienze o comportamenti;

d) l'eventuale nulla-osta del competente ufficio statale o regionale per le occupazioni che comportano installazione di strutture, situate in zone soggette a vincoli monumentali o paesaggistici.

e) l'autorizzazione sanitaria, qualora l'attività che s'intende esercitare rientra tra quelle per le quali è richiesta.

f) il parere della commissione provinciale per i pubblici spettacoli, ove richiesto.

4. Le richieste sono registrate nel protocollo generale del Comune con l'indicazione della data di presentazione o del giorno di spedizione della raccomandata postale A.R. la cui busta è conservata con la richiesta.

5. Il responsabile del procedimento effettua l'istruttoria di sua competenza richiedendo, ove del caso, il nulla-osta dell'ente proprietario della strada di cui all'art. 1, secondo comma, lett. b); gli altri servizi dispongono gli accertamenti e verifiche di loro competenza.

6. Il responsabile del procedimento entro 15 giorni dalla richiesta può richiedere all'interessato documenti, chiarimenti e notizie per completare l'istruttoria;

7. Il provvedimento è adottato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta o della integrazione documentale di cui al sesto comma. Ove il richiedente non provvede alla integrazione documentale entro il termine assegnato, la richiesta è archiviata ed i termini decorrono dalla eventuale presentazione di una nuova richiesta.

#### Art. 5 Rilascio della concessione amministrativa per occupazioni temporanee

1. Per le concessioni temporanee di spazi ed aree pubbliche l'interessato ne effettua la richiesta indicando i dati di cui all'art. 4, secondo comma, e lo presenta all'ufficio comunale prima di iniziare l'occupazione.

2. Qualora le richieste ammesse siano superiori agli spazi assegnabili, il responsabile del procedimento lo comunica agli interessati invitandoli ad assistere al sorteggio dallo stesso effettuato pubblicamente nel luogo, giorno ed ora indicato nella comunicazione. L'assegnazione è effettuata secondo la graduatoria del sorteggio, con precedenza per i residenti nel Comune di Santa Teresa di Riva e in subordine per i non residenti..



## Art. 6 Concessione amministrativa

1. L'atto di concessione amministrativa per l'occupazione permanente o temporanea, di spazi ed aree pubbliche, è rilasciato dall'organo competente di cui al precedente art.2. 2.

L'atto di concessione stabilisce:

- a) l'esatta localizzazione dello spazio concesso con riferimento alle denominazioni stradali che ne consentono l'individuazione;
- b) la superficie concessa e le misure del perimetro di delimitazione della stessa;
- c) il richiamo all'obbligo di osservare quanto stabilito dal Codice della strada, dal regolamento per la sua esecuzione ed attuazione, dai regolamenti comunali e dalle norme igienico-sanitarie relative all'attività da esercitare sull'area concessa;
- d) le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali la concessione è soggetta, con particolare riferimento alle strutture che il concessionario è autorizzato ad installare, alle segnalazioni da impiantare per consentirne il tempestivo avvistamento da parte dei veicoli e pedoni, all'osservanza delle norme sulla gestione dei rifiuti, sugli scarichi dei liquami e sulla sicurezza degli impianti;
- e) il termine, per l'installazione della struttura autorizzata e le cautele da osservare;
- f) la data di inizio e la durata della concessione;
- g) l'indicazione delle condizioni la cui inosservanza comporta la decadenza della concessione;
- h) la misura del canone da corrisponderci al Comune, degli oneri fiscali ed amministrativi da rimborsare allo stesso, con le relative modalità di versamento stabilite dagli articoli 35 e 36;
- i) l'attività cui sono adibite le occupazioni.
- l) il diritto del Comune di procedere all'applicazione delle nuove misure del canone qualora sia modificata la tariffa o la categoria nell'ambito territoriale nella quale è compresa l'area concessa. L'applicazione del nuovo canone decorre dal 1° gennaio successivo all'adozione del provvedimento di modifica della tariffa o classificazione. Il concessionario ha diritto di rinunciare alla concessione dandone comunicazione all'ufficio comunale.
- m) l'avvertenza che la concessione è, in ogni caso, accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi effettuati;
- n) per le concessioni relative a steccati, impalcature, ponti ed altre strutture temporanee di protezione degli spazi occupati, il Comune si riserva il diritto di affissione di manifesti o di installazione di pubblicità per conto proprio e di utenti del relativo servizio comunale, senza corrispettivi ed oneri per il concessionario del suolo;
- o) ogni altra condizione o prescrizione che per la posizione e le caratteristiche dell'area, la natura e le finalità dell'occupazione, il Comune ritiene necessario stabilire.
- p) un eventuale importo per cauzione non superiore ad una annualità del canone, per le occupazioni permanenti e non superiori a lire 200.000 per le occupazioni temporanee.

3. Le concessioni amministrative di cui al presente articolo non possono, a pena di decadenza, essere cedute o costituire da parte del titolare oggetto di sub-concessione, anche parziale, a terzi dello spazio concesso. Lo spazio e le relative installazioni possono essere utilizzate esclusivamente dal concessionario, dai suoi familiari e dai collaboratori e dipendenti della sua azienda. Nel caso in cui il concessionario non sia in grado, per documentati motivi, di utilizzare direttamente od a mezzo delle altre persone sopra previste, l'area concessa per un periodo limitato e debba incaricare altro soggetto di sostituirlo, deve richiedere preventivamente

l'autorizzazione del Comune, indicando le generalità del sostituto. Il titolare della concessione è responsabile della corresponsione del canone al Comune entro le scadenze stabilite, anche nel periodo per il quale è stata autorizzata la sua sostituzione.

4. Il concessionario è tenuto ad esibire a richiesta degli agenti comunali o di altri pubblici ufficiali che lo richiedono per motivi di servizio, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

5. In caso di cessione o locazione dell'azienda di cui è titolare il concessionario, il Comune può volturare la concessione in favore del subentrante o può revocarla.

6. Per le concessioni e/o autorizzazioni temporanee, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuate con procedure semplificate.

#### Art. 7 Rinnovo della concessione amministrativa per occupazioni permanenti

1. Il rinnovo della concessione per occupazione permanente deve essere richiesto dal concessionario almeno trenta giorni prima della scadenza.

2. Il rinnovo non è accordato quando il Comune decide di utilizzare l'area direttamente per il miglioramento della viabilità e per altri scopi, direttamente od avvalendosi di terzi, per servizi e finalità di pubblico generale interesse.

3. Il rinnovo della concessione non è inoltre accordato per i seguenti fatti e comportamenti verificatisi nel periodo in scadenza:

a) quando il concessionario non ha corrisposto il canone alle scadenze prestabilite e, verificandosi ritardi, non ha richiesto, motivandola adeguatamente, la proroga dei termini di pagamento;

b) nel caso in cui il concessionario non ha limitato l'occupazione all'area concessa e, richiamato formalmente, non si è adeguato;

c) quando il concessionario si è reso responsabile dell'inosservanza di condizioni o prescrizioni stabilite dall'atto di concessione, dalla legge e dai regolamenti comunali e, richiamato formalmente, non si è adeguato.

4. Ove non sussistono i motivi ostativi di cui ai precedenti commi 2 e 3, la concessione può essere rinnovata dal Comune il quale:

a) può ridurre l'area concessa, o modificarne la delimitazione ove ciò risulti necessario per esigenze della circolazione o per altri motivi di pubblico interesse;

b) può, su richiesta del concessionario ampliare la superficie dell'area concessa. Nel caso previsto dall'art. 1, secondo comma, lett. a), per le strade non appartenenti al Comune deve essere ottenuto il nulla-osta dell'ente proprietario;

c) deve applicare il canone commisurato alla classificazione ed alla superficie dello spazio, secondo le condizioni vigenti al momento del rinnovo della concessione.

5. Nel caso in cui il Comune decida di non rinnovare, alla scadenza, la concessione, nessun indennizzo e rimborso spese è dallo stesso dovuto al concessionario per la rimozione, a suo carico, entro la scadenza della stessa, delle strutture installate e per il ripristino del suolo a regola d'arte. Lo svincolo della eventuale cauzione è effettuato dall'ufficio competente dopo aver accertato che il canone dovuto è stato corrisposto per tutta la durata della concessione e che il ripristino del suolo è stato eseguito.

#### Art. 8 Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata dal Comune verificandosi l'immediata necessità di disporre dell'area concessa per i motivi indicati nel secondo comma del precedente art. 7, con provvedimento notificato al concessionario almeno 30 giorni prima di quello nel quale la disponibilità dell'area deve essere restituita.
2. Nel caso di revoca il Comune rimborsa al concessionario la rata di canone corrisposto per il periodo per il quale non ha usufruito dell'area, previo accertamento che la stessa sia stata resa libera e restituita al Comune entro il termine stabilito dal provvedimento di revoca, nonché l'importo della cauzione eventualmente versata.
3. La concessione può essere altresì revocata per il mancato pagamento del canone.

#### Art. 9 Decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione è stabilita con provvedimento notificato al concessionario a mezzo raccomandata postale A.R. od allo stesso comunicata.
2. Costituiscono cause di decadenza dalla concessione:
  - a) il verificarsi, con particolare gravità e continuità da parte del concessionario, delle inadempienze e violazioni delle condizioni di concessione di cui al terzo comma del precedente art. 7;
  - b) la violazione delle norme di legge e regolamentari relative alla sicurezza della viabilità e della circolazione stradale, reiterate o di rilevante gravità;
  - c) per le occupazioni concesse per l'esercizio di attività imprenditoriali, la dichiarazione di fallimento del concessionario;
  - d) la morte del concessionario, fatta salva la facoltà del Comune, di disporre il trasferimento della concessione ad un familiare od al nuovo titolare dell'attività su domanda da questi prodotta, ferme restandone la scadenza e tutte le altre condizioni;
  - e) la mancata occupazione dello spazio concesso, senza giustificato motivo formalmente comunicato all'ufficio, nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
  - f) il verificarsi delle altre condizioni di decadenza previste dall'art. 6, comma 2, lett. g), e comma 3;
  - g) l'adozione nei confronti del concessionario con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
  - h) la condanna del concessionario per uno dei delitti e violazioni che comportano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 32-quater del Codice penale, agli articoli 37 e 144 della legge n. 689/1981 ed alle leggi tributarie.

### Capo II Occupazioni per specifiche attività

#### Art. 10 Installazione di condotte e cavi nel soprassuolo e sottosuolo stradale

1. Le concessioni permanenti per gli attraversamenti e l'uso delle sedi stradali e relative pertinenze con corsi d'acqua, condotte idriche, linee elettriche, di telecomunicazione, gasdotti, teleriscaldamento, sia aeree che in cavo sotterraneo, teleferiche, serbatoi di combustibili liquidi e con altri impianti ed opere, sovrappassi e sottopassi, sono accordate dal Comune alle condizioni previste dall'art. 25 del Codice della strada e con l'osservanza, per condutture, cavi e quant'altro

relativo ai servizi ed attività da installarsi nel sottosuolo, della procedura di cui ai commi successivi.

2. Gli incaricati dei servizi ed attività di cui al precedente comma provvedono, ad inviare al Comune, in quattro copie, il programma-progetto degli interventi nel sottosuolo delle aree stradali di competenza del Comune che si propongono di effettuare indicando gli interventi previsti in ciascuna via o piazza, il periodo proposto e la durata di esecuzione dei lavori preventivata, le dimensioni della superficie di ciascuna sede stradale impegnata nelle opere di installazione, allacciamento, sostituzione o manutenzione e la definitiva maggior lunghezza dell'occupazione del sottosuolo per ogni via o piazza. Il programma è corredato da piante, in scala adeguata, nelle quali sono indicati gli interventi da effettuarsi nelle sedi stradali nelle piante stesse comprese e l'esatta lunghezza delle nuove condutture, cavi, linee che si intende installare nelle sedi predette. A lavori compiuti le direzioni dei servizi suddetti confermeranno all'ufficio comunale predetto, con una comunicazione formale, la corrispondenza delle condutture installate a quelle indicate nel programma-progetto.

3. Nella autorizzazione ad eseguire i lavori e nella concessione per l'occupazione del sottosuolo sono stabiliti i programmi e progetti coordinati di esecuzione dei lavori, il periodo di occupazione da parte di tutti i concessionari di ciascuna area stradale, gli accorgimenti da adottare per la utilizzazione, sia pure ridotta delle sedi stradali da parte degli abitanti, degli esercizi commerciali, studi professionali, attività artigianali, uffici pubblici e delle altre attività che dalle stesse hanno accesso.

4. Nella autorizzazione ad eseguire i lavori sono stabilite le norme tecniche per il ripristino del suolo e delle pavimentazioni rimosse per l'installazione delle condutture, con i criteri più idonei per evitare successivi cedimenti per i quali, fino al termine di tre anni dalla conclusione dei lavori, le aziende installatrici sono responsabili solidalmente dell'esito dei lavori eseguiti dalle stesse e dai loro appaltatori o concessionari. Tale responsabilità concerne sia le opere di tempestiva manutenzione e riparazione a perfetta regola d'arte, sia la responsabilità relativa a danni a persone e cose che i cedimenti della sezione stradale non tempestivamente mantenuta o riparata per il periodo suddetto, possono provocare. Nel caso in cui le aziende responsabili non provvedano ad eseguire i predetti lavori, il Comune, previa diffida ed assegnazione di un congruo termine, provvede d'ufficio a spese degli inadempienti, con recupero mediante procedura coattiva.

5. Per quanto previsto dal presente articolo si richiamano le disposizioni dell'art. 28, primo comma, del Codice della strada e dell'art. 69 del relativo regolamento di attuazione, le cui modalità esecutive sono osservate dal Comune nei procedimenti sopra disciplinati.

6. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare le opere ed impianti realizzati in sede stradale dalle aziende di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 28, secondo comma, del Codice della strada.

7. Le concessioni temporanee per le occupazioni delle sedi ed aree stradali per la coordinata esecuzione dei lavori sono rilasciate, ai soggetti delegati dalle aziende di servizi od agli appaltatori dei lavori, designati con comunicazione formale dalle direzioni delle aziende per le quali è realizzato il programma-progetto coordinato. Il concessionario provvede al pagamento del canone per la temporanea occupazione delle aree per la installazione dei cantieri e per l'esecuzione dei lavori, salvo rivalsa nei confronti delle altre aziende interessate. Il titolare della concessione temporanea è responsabile dell'osservanza di quanto dispone l'art. 21 del Codice della strada e di tutti i danni eventualmente arrecati nella esecuzione dei lavori alla rete sotterranea dei servizi già esistenti ed ai terzi. È in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del Comune.

8. Le aziende erogatrici di pubblici servizi su richiesta presentano al Comune, la pianta generale aggiornata delle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in scala adeguata, di beni del

demanio e del patrimonio comunale con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, corredata della natura ed utilizzazione dell'occupazione e della sua lunghezza per ciascuna frazione della rete e della superficie e utilizzazione per le altre occupazioni. Le aziende predette devono dichiarare all'ufficio comunale di cui all'art. 2, primo comma, il numero complessivo delle utenze dei propri servizi esistenti nel territorio comunale. Entro i due mesi successivi le aziende sono tenute a comunicare all'ufficio comunale:

- a) per ogni area di circolazione, il numero delle utenze installate in corrispondenza di ciascun numero civico;
- b) l'elenco delle occupazioni permanenti di beni del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai servizi dall'azienda stessa forniti precisandone la localizzazione, l'utilizzazione e la superficie occupata, comprese le pertinenze.

#### Art. 11 Occupazioni occasionali o per esigenze straordinarie ed urgenti

1. Le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 5 giorni, di spazi ed aree comunali, ovvero indispensabili per situazioni d'emergenza od interventi di immediata necessità, possono avere inizio prima di aver ottenuto l'autorizzazione temporanea di cui all'art. 3, secondo comma.
2. L'interessato ha l'obbligo di dare immediato avviso dell'occupazione all'ufficio comunale competente a mezzo fax o telegramma, e di presentare entro il giorno successivo a quello di inizio dell'occupazione la richiesta di autorizzazione versando l'importo del corrispettivo determinato ai sensi del terzo comma del successivo art. 25.
3. L'ufficio comunale verifica l'esistenza di motivi d'urgenza e l'avvenuta adozione delle misure di segnalamento temporaneo dell'occupazione di cui all'art. 30 del regolamento di attuazione del Codice della strada indicando nell'atto di autorizzazione temporanea, le prescrizioni che ritiene necessarie per la sicurezza della circolazione e per il ripristino del suolo occupato.

#### Art. 12 Occupazioni per particolari attività

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dal relativo regolamento comunale. Per il pagamento del canone, si applicano le norme del presente regolamento.
2. L'esercizio di mestieri girovaghi può essere effettuato su spazi ed aree pubbliche utilizzando esclusivamente quelli destinati dal Comune a tali attività, senza necessità di concessione od autorizzazione né di corrispondere alcun canone o corrispettivo.

#### Art. 13 Occupazioni abusive - Rimozione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 63, secondo comma, lett. g), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali ed il ripristino, se necessario, dell'area occupata, assegnando ai responsabili il termine per provvedere. Decorso tale termine la rimozione è disposta d'ufficio con addebito ai responsabili

delle spese di rimozione e custodia dei materiali che nel caso di mancato ritiro da parte dei proprietari entro un mese dalla data di rimozione sono alienati, ove ne sussistano le condizioni, con introito del ricavato, al netto delle spese di alienazione, a riduzione di quanto dovuto al Comune, ed accreditato all'interessato di eventuali somme residue.

2. Nel caso che i materiali rimossi siano inutilizzabili, trascorso il periodo di custodia senza che l'occupante abbia proceduto al ritiro, si provvede al loro conferimento in discarica, con addebito delle spese relative all'interessato.

3. Nelle fattispecie regolate dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, 38, comma 4, e 39.

## Titolo II

### Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

#### Capo I Disciplina generale

#### Art. 14 Istituzione del canone

1. L'occupazione sia permanente che temporanea di strade, impianti, strutture, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati ed ogni altra area indicata dall'art. 1, è soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato in base alla tariffa stabilita dagli articoli seguenti ed alla dimensione dell'occupazione.

2. Nell'atto di concessione o d'autorizzazione è stabilita la misura del canone dovuto per l'occupazione di strade, aree, strutture e spazi comunali.

3. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, non esclude il pagamento del canone sulla pubblicità, salvo i casi di esenzione di cui al successivo articolo 34.

#### Art. 15 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in categorie

1. Le strade, aree e spazi pubblici di cui all'art. 1 sono classificati in n. 7 categorie, secondo il valore economico della disponibilità dell'area ed il sacrificio imposto alla collettività, tenuto conto della localizzazione centrale o periferica, delle attività commerciali, turistiche, industriali, artigianali, degli elementi storici, artistici, monumentali ed ambientali, della consistenza degli insediamenti abitativi e di ogni altro fattore indicativo dell'utilità economica che il concessionario può ricavare dall'occupazione.

2. Gli elenchi delle aree, distinti per categorie di concessione, sono allegati al presente regolamento ed indicati come appresso:

- A - prima categoria
- B - seconda categoria
- C - terza categoria
- D - quarta categoria
- E - quinta categoria

- F - sesta categoria
- G - settima categoria

3. Con provvedimento del Sindaco da adottare entro il 31 ottobre per l'anno successivo possono essere disposte integrazioni degli elenchi allegati e variazioni della classificazione delle aree negli stessi già comprese, in relazione a modifiche dell'assetto urbanistico, viario ed economico verificatosi nel territorio comunale.

#### Art. 16 Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione amministrativa, permanente o temporanea, ed è determinato applicando la tariffa alla dimensione dell'area concessa o, se maggiore, di quella effettivamente occupata e sottratta all'uso pubblico secondo lo stato di fatto.

2. Ai fini dell'obbligo del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle concesse, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal successivo articolo 38, comma 4, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Codice della strada. La durata dell'occupazione abusiva e la dimensione dell'area occupata sono dichiarate dall'interessato sottoscrivendo il verbale di accertamento e verificate dal pubblico ufficiale. In caso di rifiuto dell'interessato il pubblico ufficiale ne dà atto nel verbale e procede all'accertamento diretto, avvertendo che le sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente regolamento saranno applicate nella misura massima.

#### Art. 17 Determinazione dell'effettiva occupazione

1. Il canone è commisurato all'effettiva occupazione concessa o, se maggiore, di fatto realizzata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato od al metro lineare sono arrotondate alla misura intera superiore.

3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuate in superfici classificate nella stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni permanenti di spazi soprastanti le aree pubbliche di cui all'art. 1, effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

5. Le occupazioni realizzate con tende fisse o retraibili o simili manufatti, poste a copertura o protezione di aree e spazi pubblici utilizzati per attività commerciali e di pubblici esercizi, sono soggette al canone determinato con riferimento alla sola parte della medesima tenda o manufatto eventualmente sporgente dall'area o spazio occupato. Le occupazioni realizzate con tettoie in muratura, tende fisse od altro simile manufatto facente parte stabilmente della struttura dell'edificio, destinato esclusivamente alla copertura o protezione di aree e spazi utilizzati per attività commerciali e di pubblici esercizi a carattere stagionale, sono soggette al pagamento del canone per il periodo complessivo di durata dell'attività, escluso quello durante il quale l'esercizio è permanentemente inattivo, chiuso al pubblico, e nel quale lo spazio sottostante non è occupato o comunque utilizzato.

6. Per le altre occupazioni soprassuolo, aggettanti dal vivo del muro almeno 10 centimetri, l'estensione della superficie per la determinazione del canone è calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del manufatto aggettante nello spazio aereo. L'occupazione si calcola per l'intero manufatto qualora una sola parte di esso sia aggettante dal vivo del muro almeno 10 cm.

7. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'installazione di chioschi, edicole ed altri impianti, anche a carattere provvisorio, sono soggette alle prescrizioni richiamate dall'art. 29 del regolamento di attuazione del Codice della strada. La superficie ai fini dell'importo del canone è determinata in base al perimetro dell'area occupata con il manufatto e con gli aggetti e gli scarichi della copertura, e con gli espositori esterni di prodotti e sommari di pubblicazioni.

8. La superficie delle aree di cui ai precedenti commi ed ogni altro spazio occupato per altre finalità, i cui limiti esterni siano dal concessionario, con l'autorizzazione del Comune, definiti con piante, catenelle, mezzi pubblicitari, pedane in legno o muratura od altri indicatori è determinata tenendo conto del perimetro esterno così definito.

## Capo II Occupazioni permanenti

### Art. 18 Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione di pagamento autonoma.

2. Il canone base è commisurato alla superficie occupata, differenziata a seconda della categoria nella quale l'area, spazio o strada pubblica occupata è classificata ai sensi dell'art. 15, ed applicato in base alla tariffa annua per mq. o ml, determinata dall'organo competente sulla base del valore economico della disponibilità della medesima area nonché del sacrificio imposto alla collettività. Il canone base è differenziato per le occupazioni realizzate con cavi, condutture e le altre occupazioni espresse in metri lineari, rispetto a quelle espresse in metri quadrati.

3. Al canone base determinato secondo quanto stabilito dai precedenti commi è applicato un moltiplicatore in rapporto alla specifica attività per la quale l'area concessa è utilizzata, nella misura per ognuna di esse di seguito stabilita:

#### ATTIVITA'

#### COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE

1. Attività artigianali	1,00
2. Attività a carattere industriale	3,00
3. Attività senza scopo di lucro	0,50
4. Biglietterie di spettacoli e manifestazioni varie	1,00
5. Cabine fotografiche	1,00
6. Commercio generi alimentari	2,00
7. Commercio generi non alimentari	2,5



8.Esercizio dell'attività edilizia	3,00
9.Esercizio di servizi pubblici	0,50
10.Esercizi pubblici di somministrazione	2,5
11.Esposizioni e mostre di arredamenti	2,00
12.Esposizioni e mostre di automobili ed altri veicoli	3,00
13.Materiali per l'edilizia	2,00
14.Materiali per l'industria e l'artigianato	2,00
15.Rivendite generi di monopolio, lotterie, concorsi pronostici, scommesse, enalotto	1,00
16.Vendita al pubblico di fiori e piante	2,00
17.Vendita di giornali, periodici, libri e pubblicazioni	0,50
18.Vendita di prodotti agricoli	0,50
19.Assistenza e Beneficenza	0,00
20.Pubblicità per conto terzi	2,00
21.Attività non comprese nelle precedenti definizioni	1,00

4. Per le occupazioni permanenti effettuate con installazioni in elevazione dal suolo quali chioschi, edicole e simili strutture, il canone determinato applicando i commi 2 e 3 è maggiorato del 30 %.

5. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di prodotti e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo il canone è determinato applicando la tariffa indicata dal comma 2, rapportata alla superficie convenzionale di un metro quadrato per ogni apparecchio.

6. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito nell'atto di concessione si applica, per il periodo eccedente quello concesso, il canone dovuto con la maggiorazione del 10% .

#### Art. 19 Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

1. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è applicata la misura base di tariffa stabilita dal secondo comma del precedente articolo per la categoria nella quale è compresa l'area occupata, con le seguenti riduzioni:

- a) cavi e condutture installate nel sottosuolo stradale = riduzione del 50%
- b) cavi e condutture installate in soprassuolo, su strutture di sostegno installate su area pubblica o comunque soprastanti o attraversanti le stesse = riduzioni del 50%
- c) impianti, cabine, manufatti costruiti su aree pubbliche = riduzione del 50%;

2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi non è dovuto alcun canone.

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento e fino a quando le aziende erogatrici non avranno adempiuto a quanto prescritto dall'art. 10, comma 8, il canone di occupazione permanente di cui al precedente comma è determinato forfettariamente per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo, come appresso, tenuto conto che questo Comune aveva, al 31 dicembre scorso, n. 8166 abitanti residenti:

a) il canone è commisurato al numero complessivo delle utenze installate dall'azienda erogatrice, per la misura unitaria di tariffa di L. 1250 per utente;

b) in ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto al Comune non può essere inferiore a L. 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al n. 3 della lett. f) del secondo comma dell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997,

n. 446, effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi;

c) l'importo unitario di cui alla lett. a) è rivalutato annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

d) il numero delle utenze installate è comunicato dalla azienda erogatrice al Comune, nei termini e con le modalità previste dal precedente art. 10. Con le stesse modalità l'azienda erogatrice dichiara al suddetto ufficio, annualmente, le variazioni delle utenze avvenute nell'anno conclusosi, per la determinazione del canone per l'anno allo stesso successivo.

4. Per le occupazioni permanenti con teleferiche, sovrappassi e sottopassi viari, il canone annuo è dovuto con le seguenti riduzioni:

a) per le teleferiche riduzione del 50%

b) per i sovrappassi e sottopassi viari il canone annuo è stabilito applicando la misura base della tariffa stabilita ai sensi del secondo comma del precedente articolo per la categoria nella quale è compresa l'area occupata per la superficie occupata dal sovrappasso o sottopasso, misurato al limite degli stessi.

5. Per le occupazioni permanenti con seggiovie e funivie il canone annuo è ridotto del 50%.

#### Art. 20 Accessi e passi carrabili

1. Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade comunali ai fondi ed ai fabbricati laterali e nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico e privato.

2. Nella costruzione e mantenimento degli accessi sono osservate le disposizioni dell'art. 22 del Codice della strada, e degli articoli 44 e seguenti del relativo regolamento di attuazione.

3. Ogni onere per la costruzione, manutenzione e segnalazione degli accessi di cui ai precedenti commi è a carico dei proprietari dei fondi e degli edifici che li utilizzano. I passi carrabili sono disciplinati dai commi successivi.

4. La realizzazione di passi carrabili corrispondenti alle caratteristiche stabilite dai successivi commi 5 e 7 per l'accesso delle proprietà pubbliche e private alle strade, aree e spazi di cui all'art. 1 e consentita previo rilascio di concessione da parte del Comune.

5. Nel caso in cui il passo carrabile sia costituito da un manufatto composto da listoni di pietra od altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, nella zona antistante lo stesso accesso vige il divieto di sosta indicato con l'apposito segnale di cui all'art. 22, terzo comma, del Codice della strada. Per i passi carrabili ora indicati è dovuto il pagamento del

canone determinato in base alla superficie calcolata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale è dato accesso, per la profondità.

6. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione.

7. Per gli accessi di cui al comma precedente il Comune, su richiesta del proprietario dell'accesso, tenuto conto in particolare delle esigenze della viabilità, può vietare la sosta sull'area antistante rilasciando l'apposito cartello segnaletico di cui alla lett. b) del precedente comma 4. In tal caso il richiedente è tenuto al pagamento del canone determinato secondo quanto stabilito al successivo comma 9. Il divieto di utilizzazione dell'area antistante da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq., e non consente l'effettuazione di opere né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

8. Per i passi carrabili di cui ai commi 5 e 7, al richiedente la concessione è rilasciato il segnale di cui all'art. 120, primo comma, lett. e) (figura II, 78), del regolamento di attuazione del Codice della strada, previo rimborso dell'importo corrispondente alle spese sostenute per la sua predisposizione, o acquisto.

9. Per le occupazioni relative ai passi carrabili di cui ai precedenti commi 5 e 7, è applicata la tariffa stabilita dall'Organo competente differenziata tra le varie categorie nella quale è compresa la sede stradale alla quale da accesso il passo; per i passi carrabili di cui al comma 7 è applicata l'ulteriore riduzione del 25%.

10. Il canone relativo all'occupazione per i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento di una somma pari a 20 annualità del canone stesso. I passi carrabili per i quali è stata definitivamente assolta la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 44, c. 11, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non sono soggetti al pagamento del canone di cui al presente regolamento.

11. In caso di inosservanza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 22 del D.Lgs. 285/92.

#### Art. 21 Zone di sosta riservate ai residenti

1. Nelle zone indicate dall'art. 7, comma 11, del Codice della strada il Sindaco, con apposita ordinanza, ha facoltà di riservare superfici e spazi di sosta per i veicoli privati dei soli residenti nella zona.

2. La sosta negli spazi di cui al precedente comma è consentita ai veicoli appartenenti a persone fisiche residenti in unità immobiliari prospicienti od immediatamente adiacenti lo stallo di sosta riservato previo rilascio di apposito contrassegno ed il pagamento di un corrispettivo annuale determinato applicando la tariffa stabilita dall'organo competente.

3. Per il versamento del corrispettivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 35.

4. Lo stallo di sosta riservato è segnalato da un numero corrispondente a quello indicato sul contrassegno rilasciato al residente.

#### Art. 22 Aree e spazi destinati ai distributori di carburanti

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale, è dovuto un canone annuale nelle

misure differenziate a seconda della classificazione dell'area stradale, stabilita dal secondo comma dell'art. 15, su cui è collocata o dalla quale hanno accesso.

2. Il canone è applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità il canone è aumentato di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, è applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuato con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone in conformità a quanto previsto dal precedente art. 18.

6. Per i passi carrabili di accesso all'impianto di distribuzione di carburanti è applicato il canone di cui all'art. 20.

#### Art. 23 Occupazioni con impianti di installazione di mezzi pubblicitari

1. Per le occupazioni di aree e spazi pubblici realizzate con cartelloni, cartelli ed altri impianti di installazione di servizi pubblicitari si rendono applicabili gli articoli del presente regolamento in materia di occupazioni permanenti, fatta eccezione per quanto disposto dai commi successivi.

2. La superficie di aree e spazi pubblici da computare ai fini della determinazione del canone dovuto per le installazioni di cui al presente articolo è calcolata sulla proiezione del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio.

3. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo si applica la tariffa stabilita dall'organo competente, differenziata secondo la classificazione dell'area stradale, stabilita dal secondo comma dell'art. 15, sulla quale è collocata l'installazione o sulla quale quest'ultima si proietta.

4. L'applicazione del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche con impianti e mezzi destinati alla diffusione di messaggi pubblicitari, non esclude l'applicazione del canone o imposta per l'installazione di mezzi pubblicitari, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

#### Art. 24 Strutture mercatali

1. L'occupazione di superfici, locali ed attrezzature per la vendita, la lavorazione, la conservazione ed il magazzinamento anche con impianti frigoriferi di merci o prodotti, nonché di locali destinati al servizio dei consumatori e degli utenti di strutture mercatali comunali, è soggetta

al pagamento di un canone annuale nelle misure determinate con provvedimento adottato dall'organo competente, ed in conformità al regolamento del commercio su aree pubbliche.

2. Nel caso di mancata modifica del provvedimento di cui al comma precedente si applicano le tariffe in vigore per l'anno precedente.

3. Il canone annuale dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo è versato in rate semestrali anticipate nei mesi di gennaio e luglio tramite bollettino di c/c/p intestato al Comune. Per il pagamento del canone, per quanto non stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 35.

4. Sono escluse dalle previsioni di cui al presente articolo, le occupazioni previste nel successivo art.28.

### Capo III Occupazioni temporanee

#### Art. 25 Determinazione del canone o del corrispettivo

1. Per le occupazioni temporanee è dovuto il canone commisurato alla superficie occupata, differenziata a seconda della categoria nella quale l'area, spazio o strada pubblica è classificata ai sensi dell'art. 15, ed applicato in base alla tariffa giornaliera stabilita dall'organo competente .

2. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito nell'atto di concessione od autorizzazione si applica, per il periodo eccedente quello concesso od autorizzato, il canone od il corrispettivo dovuto con la maggiorazione del 10% .

3. Per le occupazioni occasionali o per esigenze straordinarie ed urgenti è dovuto il corrispettivo commisurato alla superficie occupata ed applicato in base alla tariffa giornaliera determinata in conformità a quanto previsto dal primo comma.

#### Art. 26 Opere, depositi e cantieri stradali

1. L'occupazione temporanea delle aree e spazi di cui all'art. 1 per lavori ed altri interventi effettuati per conto del Comune, delle sue istituzioni ed aziende speciali, in economia od in appalto è autorizzata dal Comune senza particolari formalità'. L'occupazione effettuata da appaltatori o concessionari per lavori eseguiti per conto del Comune è esente dal pagamento del corrispettivo .

2. Le modalità di autorizzazione e l'esenzione dal pagamento del corrispettivo di cui al primo comma sono estese alle occupazioni temporanee dallo stesso previste effettuate per lavori ed interventi da eseguire in economia od in appalto dai Comuni e Consorzi-azienda ai quali il Comune partecipa come ente consorziato .

3. Le occupazioni temporanee delle aree e spazi di cui all'art. 1 effettuate per opere, depositi, cantieri ed interventi da soggetti diversi da quelli di cui ai precedenti commi, non compresi fra le esenzioni di cui al successivo art. 34, sono assoggettate al pagamento del canone nella misura determinata in base alla tariffa stabilita dal presente regolamento per la categoria, la superficie dello spazio occupato e per la durata dell'occupazione. Per i cantieri mobili di cui all'art. 39 del regolamento di attuazione del Codice della strada, la superficie media da assoggettare al canone è determinata in base a quella complessivamente occupata per eseguire i lavori, suddivisa per i giorni intercorsi dall'inizio al termine dell'occupazione. La concessione temporanea è richiesta dal soggetto che esegue i lavori almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, ed è

rilasciata con le prescrizioni e condizioni stabilite e con obbligo per il concessionario di osservare le norme del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione richiamate nel primo comma.

4. Le occupazioni temporanee di cui al precedente comma effettuate per l'esecuzione di lavori ed interventi da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, strumentali ai servizi medesimi, sono soggette al pagamento del canone previsto, in misura ridotta del 50 per cento.

5. Le occupazioni temporanee di cui ai precedenti terzo e quarto comma effettuate per far fronte a situazioni d'emergenza o per lavori di particolari, immediata urgenza, sono autorizzate dal responsabile del servizio, stabilendo le misure e cautele che devono essere adottate per la disciplina della circolazione. La durata dell'occupazione deve essere comunicata dal soggetto che l'ha effettuata entro le ventiquattro ore non festive successive a mezzo fax, recapito diretto o postale, all'ufficio tecnico, il quale, effettuate le verifiche necessarie, può prescrivere ulteriori misure per la sicurezza della circolazione. Il responsabile del servizio determina il corrispettivo dovuto e comunica all'interessato l'invito al pagamento.

6. Nelle concessioni temporanee ed autorizzazioni di occupazione di strade comunali urbane, di scorrimento e di quartiere, la durata è determinata tenendo conto di quanto dispone l'art. 30, ottavo comma, del regolamento di attuazione del Codice della strada.

7. Entro il termine stabilito per la durata dell'occupazione deve essere eseguito il ripristino delle condizioni di transitabilità delle sedi stradali assicurando la sicurezza della circolazione e l'eliminazione di qualsiasi motivo di pericolo. Nel caso in cui il ripristino della sede stradale e delle sue pertinenze non sia completato entro il termine concesso, il periodo eccedente, risultante dal verbale di accertamento e contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, costituisce occupazione abusiva e comporta per tutte le occupazioni di cui al presente articolo, comprese quelle per l'esecuzione in appalto di lavori ed interventi di cui al primo e secondo comma, l'applicazione nei confronti dell'appaltatore del canone senza riduzioni e della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 38, quarto comma.

#### Art. 27 Aree destinate a parcheggio

1. Sulle aree destinate al parcheggio stabilite ai sensi dell'art. 7, primo comma lett. f), del Codice della strada, è consentita la sosta a tempo limitato, previo pagamento di un corrispettivo commisurato alla durata dell'occupazione dello stallo, con tariffa oraria differenziata a seconda della classificazione dell'area stradale, stabilita dall'organo competente, sulla quale è collocato o dalla quale ha accesso.

2. In relazione allo svolgimento di manifestazioni, iniziative ed altre attività di particolare interesse il Sindaco può consentire, nelle zone di cui al precedente comma od in altre appositamente individuate, la sosta dei veicoli indipendente dalla durata della medesima sosta, con o senza pagamento di un corrispettivo in misura fissa, limitatamente allo svolgimento della manifestazione, iniziativa od attività.

3. Il corrispettivo eventualmente stabilito per la sosta nelle aree di cui al primo comma è versato dal conducente direttamente all'incaricato del Comune o dal soggetto gestore del parcheggio, ovvero, se esistente, a mezzo del dispositivo di controllo della durata della sosta. Al conducente è rilasciata apposita ricevuta nella quale sono indicati sinteticamente gli elementi identificativi del veicolo ovvero dello stallo di sosta, l'importo del corrispettivo versato ed il termine ultimo del periodo di sosta consentito; al conducente è fatto obbligo di esporre sul veicolo, in modo chiaramente visibile, la ricevuta rilasciata.

4. In caso di affidamento a terzi della gestione dei parcheggi a pagamento la tariffa oraria applicata non può essere superiore al 50% di quella indicata nel primo comma.

#### Art. 28 Mercati e commercio itinerante

1. La concessione per l'occupazione di aree pubbliche comprese fra quelle di cui all'art. 1 destinate all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio per uno o più giorni della settimana o del mese, è rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale, in conformità a quanto previsto dal regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.

2. L'ubicazione e l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'attività commerciale, le modalità di assegnazione dei posteggi e la loro superficie sono stabilite dal Comune.

3. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui ai precedenti commi si applica la tariffa annuale stabilita dall'organo competente, indipendentemente dai giorni di mercato previsti per tale anno.

4. Il canone è dovuto dal concessionario per tutto l'anno, indipendentemente dalla effettiva occupazione del posteggio.

5. Il pagamento del canone è effettuato in rate semestrali anticipate. Di cui la prima entro il 31 Gennaio e la seconda entro il 31 Luglio; in caso di mancato pagamento entro il termine previsto si applica la sanzione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 38 ed art.37. Per il pagamento del canone, per quanto non stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 36.

6. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche come stabilito nel relativo regolamento. Per tali occupazioni è dovuto un corrispettivo applicato in base alla tariffa giornaliera complessiva stabilita dall'organo competente. Il pagamento dell'importo dovuto è effettuato mediante versamento diretto agli Agenti Contabili del Comune.

7. Per le occupazioni concesse ai produttori agricoli la tariffa complessiva di cui al precedente comma 4 e 6 è ridotta del 50 %.

8. Per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è dovuto un canone forfettario annuo determinato applicando la tariffa annua comprensiva degli oneri di manutenzione e pulizia, stabilita dall'organo competente. Il pagamento del canone è effettuato in due rate semestrali di cui la prima entro il 31 Gennaio e la seconda entro il 31 Luglio. Si applicano le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 del successivo art. 38, e quelle di cui al successivo art.37. Il canone è dovuto indipendentemente dai giorni e dall'effettivo esercizio dell'attività, dai titolari di autorizzazione amministrativa commerciale o nulla osta per l'esercizio del commercio itinerante.

#### Art. 29 Fiere, manifestazioni ed altre iniziative

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici in occasione di fiere, manifestazioni ed altre ricorrenze, sono consentite in conformità a quanto disposto dalla normativa regionale e dalle altre disposizioni vigenti.

2. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo si applica la tariffa stabilita dall'organo competente per giorno, o frazione di giorno, di occupazione indipendentemente dalla durata oraria della stessa, differenziata in base alla fiera, manifestazione od iniziativa interessata.

3. Il canone è versato sul c/c postale intestato al comune o direttamente agli agenti contabili del Comune .

#### Art. 30 Occupazioni per l'installazione di circhi ed attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni temporanee degli appositi spazi alle stesse riservati effettuate con le installazioni di circhi, teatri-tenda, attrazioni, giochi, divertimenti e strutture connesse dello spettacolo viaggiante, la superficie soggetta a pagamento è calcolata in misura pari al 20 per cento di quella effettivamente occupata. Per tali occupazioni è applicata alla superficie così determinata la tariffa base corrispondente alla terza categoria di cui all'art. 15.

2. Gli assegnatari delle superfici suddette hanno l'obbligo di provvedere, durante ed a conclusione dell'occupazione, alla pulizia dell'area occupata collocando i rifiuti negli appositi cassonetti di raccolta differenziata all'uopo installati dal servizio comunale. Nel caso di inadempienza l'intervento di pulizia e ripristino è effettuato d'ufficio con recupero coattivo delle spese e della sanzione prevista dall'art. 50 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. L'operatore inadempiente è escluso dal Comune dall'assegnazione degli spazi pubblici di cui al presente articolo. Il Comune può richiedere una cauzione prima del rilascio dell'autorizzazione.

### CAPO IV OCCUPAZIONI CIMITERIALI E DI STRUTTURE SPORTIVE

#### Art.31 Disposizioni comuni alle occupazioni cimiteriali

1. Le occupazioni di superfici, locali, pertinenze delle aree cimiteriali è soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione o autorizzazione determinato in base alla tariffa stabilita dall'organo competente.

2. Sono esenti dal pagamento del canone le occupazioni cimiteriali interne costituite con fiori, piante, vasi, lampade, capitelli e con simili impianti destinati alla commemorazione dei defunti. Tali occupazioni sono consentite senza particolari formalità a condizione che sia garantita la dignità e l'estetica cimiteriale e non costituiscono intralcio delle vie pedonali o degli impianti o dei lotti destinati ad altri defunti o servizi cimiteriali. Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di furti, o danni per tali occupazioni.

#### Art.31 bis Occupazioni per la commercializzazione di prodotti

1. All'interno dei cimiteri non sono consentite occupazioni per la commercializzazione di prodotti, ancorché finalizzati alla commemorazione dei defunti.

2. E' consentita l'occupazione del suolo pubblico, all'esterno dei cimiteri, per la commercializzazione dei prodotti destinata alla commemorazione dei defunti.

3. Tali occupazioni sono consentite negli spazi assegnati all'esterno dei cimiteri, fino ad una distanza di cento metri dal perimetro esterno, calcolata percorrendo la via pedonale più breve.

4. Le occupazioni possono essere temporanee o permanenti, in conformità alle definizioni di cui ai commi 5 e 6 del precedente articolo 3.



5. Alle occupazioni permanenti si applica la tariffa base di cui al secondo comma del precedente articolo 18. con le maggiorazioni di cui al quarto comma del medesimo articolo.
6. Alle occupazioni temporanee si applica la tariffa di cui al precedente articolo 25 .
7. Il canone per le occupazioni temporanee non è dovuto dai soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai quali si applica il canone di cui all'ottavo comma del precedente articolo 28

#### Art.31 ter Occupazione di loculi

1. Ai fini del presente articolo, si intende per loculo qualunque manufatto costruito direttamente dal Comune o costruito per suo conto dalle ditte appaltatrici, destinato alla sepoltura delle singole salme.
2. Le occupazioni di loculi sono consentite previa presentazione di apposita istanza .
3. Ove sussiste la disponibilità di loculi, è consentito il rilascio della concessione alle persone viventi che ne facciano richiesta.
4. Per le persone decedute, la concessione è richiesta da uno dei familiari o conviventi o eredi.
5. Ove nessuno faccia richiesta di concessione per le persone decedute nel comune di Santa Teresa di Riva o che avevano l'ultima residenza in vita nel medesimo comune , sussiste l'obbligo della sepoltura nei cimiteri comunali in conformità al regolamento di polizia mortuaria .
6. Le occupazioni cimiteriali dei loculi, sono soggette al pagamento di un canone stabilito in base alla tariffa stabilita dall'organo competente.
7. La tariffa è determinata in base al costo di costruzione degli ultimi loculi costruiti dal comune ( indipendentemente da quello oggetto dell'occupazione) e da una quota parte degli oneri di manutenzione e pulizia delle aree cimiteriali corrispondenti al 10% di tale costo di costruzione .
8. Per le concessioni rilasciate alle persone viventi, il canone è dovuto dai richiedenti prima del rilascio della concessione o della prima rata in caso di rateizzazione.
9. Per le concessioni relative ad occupazioni di persone decedute, il canone è dovuto da uno dei concessionari di cui al precedente comma 4.
10. Per le concessioni rilasciate alle persone viventi, il pagamento del canone è effettuato in unica soluzione prima del rilascio dalla concessione.
11. Per le persone decedute, il canone deve essere pagato dai richiedenti di cui al precedente comma 4, entro 60 giorni dal decesso, in unica soluzione.
12. In caso di comprovata dimostrazione di disagiate condizioni economiche, può essere consentita la rateizzazione del canone, in quattro rate trimestrali anticipate.
13. Per le occupazioni di cui al precedente comma 5, ed in caso di premorienza di soggetti cui era stata concessa la rateizzazione, ove nessuno provvede al pagamento del canone il Comune avvia l'azione di rivalsa prevista dal codice civile e dalle altre norme vigenti in materia.
14. Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate dal competente organo di cui al precedente articolo 2.
15. Si applicano le sanzioni e le procedure di cui la successivo art.37 e quelle di cui ai commi 2 e 3 del successivo articolo 38.
16. Il pagamento del canone è effettuato con versamento in c/c postale intestato al Comune o presso la tesoreria comunale.
17. Gli atti di concessione rilasciati per l'occupazione di loculi assumono la funzione contrattuale di scrittura privata da registrarsi in caso di uso.
18. Sono vietate le cessioni di loculi tra privati.
19. Nel caso in cui il concessionario o gli aventi causa dopo avere seppellito una salma nel loculo concesso, provvedono alla esumazione per il suo trasferimento in altro loculo o cappella

di famiglia, decadono dalla concessione del loculo libero senza diritto al rimborso del canone pagato e senza alcuna compensazione con l'altro loculo o area cimiteriale assegnata .

#### Art. 31 quater Cappelle di Famiglia

1. Ai fini del presente articolo è definita cappella di famiglia qualunque manufatto costruito direttamente dai concessionari delle aree cimiteriali, destinato alla sepoltura dell'esalme.
2. Le aree cimiteriali destinate alla costruzione delle cappelle di famiglia sono date in concessione dal comune per un periodo massimo di anni 99 e sono rinnovabili.
3. Le concessioni sono rilasciate dal competente organo di cui al precedente art. 2 . A tal fine, gli interessati devono dichiarare nella domanda la durata della concessione che non può essere inferiore ad anni 30. Ove tale periodo non sia indicato nella domanda, la concessione è rilasciata per il periodo massimo consentito pari ad anni 99.
4. In caso di decesso del concessionario, subentra nei diritti derivanti dalla concessione in ordine di priorità:
  - a) Il coniuge;
  - b) I figli anche adottivi;
  - c) I genitori.
5. Nel caso in cui, nessuno delle persone di cui ai precedenti commi sia vivente, gli eventuali diritti di concessione sono prescritti e l'area cimiteriale torna nella disponibilità del Comune. In tal caso è in facoltà del Comune di concedere l'area predetta ad uno dei parenti, fino al secondo grado, delle salme sepolte nella cappella che ne faccia richiesta, previo pagamento del canone di cui al successivo comma 6.
6. Per le concessioni permanenti delle aree cimiteriali è dovuto il canone determinato in base alla tariffa stabilita dall' organo competente, costituito da:
  - Una quota parte in base alla tariffa espressa in mq. per la concessione dell' area destinata alla costruzione delle cappelle;
  - Una quota parte in base alla tariffa espressa in metri lineari, rapportata all' altezza del manufatto.
7. Il pagamento del canone per la concessione dell'area cimiteriale deve essere effettuato prima del rilascio della concessione dell'area. Il pagamento del canone rapportato all'altezza del manufatto deve essere pagato prima del rilascio della concessione edilizia.
8. Il canone deve essere pagato in unica soluzione sul c/c postale intestato al Comune di S.Teresa di Riva o presso la Tesoreria Comunale.
9. Il rinnovo della concessione è soggetto al pagamento del canone in misura intera, in base alla tariffa stabilita al momento del rinnovo.
10. Il canone rapportato all'altezza del manufatto è in ogni caso dovuto:
  - In caso di demolizione e ricostruzione del manufatto;
  - Prima del rilascio delle nuove concessioni edilizie, ancorché il concessionario abbia pagato la quota parte relativa alla concessione dell'area cimiteriale, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
11. Il concessionario di un'area destinata alla costruzione di cappella di famiglia deve a pena di decadenza:
  - Presentare l'istanza per la concessione edilizia entro un anno dalla data in cui è stata concessa l'area;
  - Iniziare i lavori di costruzione entro un anno dalla data in cui è stata rilasciata la concessione edilizia;
  - Completare i lavori entro tre anni dalla data in cui è stata rilasciata la concessione edilizia, salvo proroga motivata.

12. Coloro che hanno ottenuto un'area cimiteriale in concessione ( o gli aventi causa in base al presente articolo) prima della data di entrata in vigore del presente regolamento devono, ove non già provveduto, a pena di decadenza:

- Presentare istanza di concessione edilizia entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ;

- Iniziare i lavori di costruzione entro un anno dal rilascio della concessione edilizia;

- Completare i lavori entro tre anni dal rilascio della concessione edilizia, salvo proroga motivata

13. La decadenza è pronunciata dall'organo competente di cui al precedente art.2.

14. In caso di decadenza o di rinuncia alla concessione di un'area cimiteriale, il canone eventualmente pagato non è rimborsato.

15. La concessione delle aree cimiteriali è subordinata alla stipula del contratto per mezzo di scrittura privata firmata dal richiedente, salvo che non si renda necessario o non sia prevista dalla legge una diversa forma contrattuale. Tutte le spese sono a carico del concessionario . La mancata sottoscrizione del contratto nei termini stabiliti dal comune, equivale a rinuncia

16. La decadenza dalla concessione dell'area cimiteriale è inoltre pronunciata:

- Nel caso in cui le cappelle di famiglia siano in condizioni di degrado strutturale o estetico e gli aventi causa non provvedono a ripristinare le condizioni di degrado entro i termini assegnati dal Comune;

- Nel caso in cui lo stato di abbandono in cui versano le cappelle di famiglia costituisca pericolo igienico-sanitario o edilizio o per qualunque altra causa che costituisca pericolo per le persone o le cose ed il concessionario o gli aventi causa non provvedono a ripristinare le condizioni di sicurezza entro i termini stabiliti dal Comune.

17. Il provvedimento di decadenza di cui al precedente comma è preceduto da apposita diffida ad adempiere comunicata agli aventi causa. Nel caso in cui al Comune siano sconosciuti gli aventi causa, il provvedimento di diffida è pubblicato all'albo pretorio del Comune e presso il cimitero per 60 giorni consecutivi decorsi inutilmente i quali si procede a pronunciare la decadenza.

18. Tutte le aree ed i manufatti per i quali è stata pronunciata la decadenza tornano nella disponibilità del Comune, il quale provvede alla demolizione e/o alla cessione ad altri, senza rimborso di eventuali canoni già pagati.

19. Sono vietate le cessioni di aree e/o manufatti tra privati. In caso di inosservanza il concessionario o gli aventi causa decadono dalla concessione e le aree tornano nella disponibilità del Comune, senza rimborso di eventuali canoni o altri diritti già pagati.

### Art. 32 Strutture sportive

1. L'occupazione di superfici, locali, attrezzature ed impianti destinati alle attività sportive e' soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione, determinato in base alla tariffa stabilita dall'organo competente.

2. La tariffa e' differenziata in base alle diverse strutture sportive relative alle discipline cui sono destinate. La tariffa concorre alla copertura dei costi di gestione di tali impianti e puo' essere stabilita in misura forfettaria od oraria, in funzione delle modalita' di occupazione oraria e/o periodica.

3. Sono esenti dal pagamento del canone le occupazione per le attività sportive organizzate e/o patrocinate dal Comune nonché quella autorizzate per le istituzioni scolastiche.

4. L'atto di concessione o autorizzazione amministrativa per l'occupazione permanente, oraria o temporanea degli impianti sportivi e' rilasciato dall'organo competente di cui al precedente art. 2.
5. Il pagamento del canone e' effettuato mediante versamento sul c/c postale intestato al Comune , o presso la tesoreria comunale o direttamente agli agenti contabili del Comune.
6. In caso di concessione della gestione degli impianti sportivi a terzi con il provvedimento di concessione sono stabilite le modalita' ed i termini di pagamento del canone che, comunque, non puo' essere superiore al 50% di quello stabilito dal competente organo del Comune.
7. Gli impianti sportivi possono essere dati in concessione e gestione a società o associazioni sportive . In tal caso, il concessionario o i concessionari devono coprire almeno il 36% dei costi di gestione stabiliti dal comune. Il canone annuale deve essere pagato dal concessionario in 12 rate mensili anticipate .

## Capo V Disposizioni comuni

### Art. 33 Riduzioni

1. Al canone determinato in conformità agli articoli precedenti è applicata una riduzione percentuale nella misura sottoindicata, per le occupazioni realizzate nello svolgimento delle seguenti attività aventi finalità politiche ed istituzionali:
  - a) manifestazioni ed iniziative popolari organizzate da partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali = 80 %;
  - b) manifestazioni ed iniziative a carattere politico, ferma restando l'esenzione per i primi 10 mq. di occupazione ex art. 34, primo comma, lett. g) = 80 %;
  - c) manifestazioni ed iniziative a carattere religioso non comprese nelle fattispecie ex art. 34, primo comma, lett. a) = 90 %;
  - d) manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, artistico o storico = 90 %;
  - e) manifestazioni ed iniziative effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 = 90 %;

### Art. 34 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento di canone o corrispettivo:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata competenza, e le aste per le bandiere;
  - c) le occupazioni da parte dei veicoli comunque denominati destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché eventuali impianti relativi ad attività strumentali, quali ufficio informazioni, biglietteria, pensiline, e similari.

- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima. In tali casi, almeno il 60% dell'impianto deve essere adibito a servizi pubblici sin dalla prima occupazione e la restante parte ad attività privata. A tali fini, per servizi pubblici si intendono gli itinerari turistici; le piante del territorio comunale o parti di esso; i monumenti; gli uffici pubblici o di interesse pubblico; le vie di comunicazione. Le notizie ed informazioni di interesse generale.
- f) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni effettuate per manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- i) le occupazioni effettuate dalle istituzioni scolastiche per l'esercizio di attività organizzate dalle autorità scolastiche ed autorizzate dal Comune.

#### Art. 35 Modalità di versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. La concessione per occupazione permanente è rilasciata previo versamento dell'importo della prima od unica annualità e della cauzione eventualmente prevista ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lett. p), tramite bollettino di c/c/p intestato alla tesoreria comunale, la cui ricevuta dev'essere presentata o trasmessa al Comune.
2. Il canone annuale dovuto per le occupazioni permanenti aventi durata pluriennale è versato entro il mese di gennaio di ciascun anno tramite bollettino di c/c/p intestato alla tesoreria comunale.
3. Il canone d'importo superiore a lire 500 mila lire può essere versato, su richiesta del concessionario, in quattro rate anticipate di uguale importo aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del canone, senza applicazione di interessi. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario decade dal beneficio ed è tenuto al pagamento dell'importo residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, maggiorato della sanzione di cui all'art. 38, commi 2 e 3, e quella di cui al successivo art. 37.
4. Il concessionario titolare di distinti atti di concessione insistenti su aree diverse è tenuto ad effettuare il versamento del canone separatamente per ciascun atto utilizzando più bollettini di c/c/p.
5. Il pagamento del canone è effettuato con arrotondamento a 1.000 lire per difetto se la frazione è pari od inferiore a 500 lire, per eccesso se è superiore.
6. Sono fatte salve le diverse modalità di pagamento del canone stabilito nel presente regolamento.

#### Art. 36 Modalità di versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. La concessione per occupazione temporanea è rilasciata previo versamento del canone dovuto tramite bollettino di c/c/p intestato al Comune.

2. Il corrispettivo dovuto per le occupazioni di cui all'art. 11, è versato tramite bollettino di c/c/p intestato al Comune, ovvero, direttamente agli agenti contabili del Comune.
3. Per le occupazioni non connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione il pagamento dell'importo dovuto, può essere effettuato mediante versamento diretto al Comune. In tal caso è rilasciata apposita ricevuta nella quale sono indicati sinteticamente: il soggetto occupante; gli spazi, aree e strade interessati dall'occupazione; le modalità e la durata dell'occupazione nonché gli altri dati necessari per la determinazione del canone; l'importo versato.
4. Il pagamento del canone è effettuato con arrotondamento a 1.000 lire per difetto se la frazione è pari od inferiore a 500 lire, per eccesso se è superiore.
5. Sono fatte salve le diverse modalità di pagamento del canone, stabilite nel presente regolamento.

#### Art. 37 Mancato o tardivo pagamento del canone

1. Per il mancato, parziale o tardivo versamento del canone inerente le occupazioni permanenti, il Comune provvede a comunicare al concessionario, apposito invito al pagamento nel quale sono indicati:
  - a) l'importo del canone non versato o tardivamente versato;
  - b) l'ammontare degli interessi dovuti per il mancato o tardivo pagamento del canone, calcolati al tasso legale;
  - c) la sanzione amministrativa pecuniaria applicata, con l'indicazione del beneficio di cui all'art. 38, terzo comma, qualora il versamento sia effettuato entro 20 giorni dalla notifica dell'invito;
  - d) l'importo complessivamente dovuto;
  - e) le modalità ed il termine non superiore 60 giorni, entro il quale effettuare il pagamento.
2. Decorso inutilmente il termine di cui alla lett. e) del precedente comma, il Comune provvede alla riscossione coattiva del canone in unica soluzione, effettuata ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ed alla pronuncia di decadenza della eventuale concessione o autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

#### Art. 38 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nell'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.
2. In caso di mancato, parziale o tardivo pagamento del canone è applicata la sanzione del trenta per cento del canone non versato.
3. In caso di tardivo pagamento del canone effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto, la sanzione di cui al comma precedente è applicata nella misura del 10%.
- 4) Alle occupazioni abusive si applica:
  - a) Un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50 per cento. A tal fine si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive

temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b) Le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n.285.

c) La sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità di cui alla precedente lettera a).

#### Art. 39 Recidiva - Sospensione dell'attività

1. In caso di recidiva nell'occupazione del suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale da parte di esercizi commerciali, ovvero di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il Comune dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.

#### Art. 40 Disposizioni finali e transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente al 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del relativo titolare ovvero con il pagamento del canone nella misura e con le modalità stabilite dai precedenti articoli.

2. Sono abrogate le precedenti norme regolamentari in materia.

3. In caso di affidamento, il Concessionario del servizio subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. Con l'affidamento del servizio, sono stabiliti i rapporti tra il Comune ed il Concessionario.

#### Art. 41 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dall' 1/1/1999.

2. Le tariffe sono stabilite dall'organo competente con decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento.

**ELENCO A  
PRIMA CATEGORIA**

aree - spazi - strade pubbliche

- Aree - spazi - e strade pubbliche ricadenti a valle del rilevato Ferroviario compreso -

**ELENCO B  
SECONDA CATEGORIA**

aree - spazi - strade pubbliche

- Aree - spazi - strade pubbliche ricadenti a monte del rilevato ferroviario escluse le frazioni di Misserio e Fautari ed i quartieri di S Gaetano, Giardino e Quartarello.



ELENCO C  
TERZA CATEGORIA

aree - spazi - strade pubbliche

- Frazioni di Misserio e Fautari .

ELENCO D  
QUARTA CATEGORIA

aree - spazi - strade pubbliche

- Destinate al mercato quindicinale

•  
ELENCO E  
QUINTA CATEGORIA

aree - spazi - strade pubbliche

- Destinate ad impianti e strutture sportive

ELENCO F  
SESTA CATEGORIA

aree - spazi - strade pubbliche

- Aree cimiteriali

ELENCO G  
SETTIMA CATEGORIA

aree - spazi - strade pubbliche

- Quartieri di S. Gaetano, Giardino, Quartarello



# COMUNE DI S. TERESA DI RIVA

PROVINCIA DI MESSINA

gemellato con Fuveau (Francia)

DIREZIONE AREA DI VIGILANZA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46

DEL 06 LUG. 2010

Proponente

Assessore Attività Produttive

Istruttoria

Servizio Attività Produttive

### OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

#### L'Assessore alle Attività Produttive

**VISTO** il " Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 25 gennaio 1999 e modificato con deliberazione n. 93 del 31 dicembre 2004;

**ATTESO** che l'art. 28 , comma 8 di tale regolamento prevede per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante il pagamento di un canone forfettario annuo per i titolari di autorizzazione amministrativa commerciale o nulla osta per l'esercizio del commercio itinerante;

**CONSIDERATO** che l'esercizio del commercio itinerante non comporta occupazione stabile di spazi ed aree pubbliche

#### PROPONE DI

- 1) **MODIFICARE** il comma 8 dell'art. 28 "Mercati e Commercio itinerante" del regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di consiglio comunale n.5 del 25 gennaio, 1999 come da allegato alla presente delibera della quale fa parte integrante.
- 2) **DEMANDARE** agli uffici competenti gli adempimenti connessi alla modifica del regolamento.

Il Responsabile dell'istruttoria

*Rosario Lombardo*

Il Proponente

Assessore alle Attività Produttive

(Dr.ssa Tindara Paola Rifatto)

*Tindara Paola Rifatto*

Il regolamento comunale sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche è modificato come segue:

All'articolo 28, il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8 Non sono soggette al canone di concessione le occupazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per sosta corrispondenti al tempo strettamente necessario a servire il consumatore.

L'articolo risulta, quindi, così riformulato:

#### **"ART. 28 MERCATI E COMMERCIO ITINERANTE"**

1. La concessione per l'occupazione di aree pubbliche comprese fra quelle di cui all'art. 1, destinate all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio per uno o più giorni della settimana o del mese, è rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale, in conformità a quanto previsto dal regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.
2. L'ubicazione e l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'attività commerciale, le modalità di assegnazione dei posteggi e la loro superficie, sono stabilite dal Comune.
3. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui ai precedenti commi, si applica la tariffa annuale stabilita dall'organo competente, indipendentemente dai giorni di mercato previsti per tale anno.
4. Il canone è dovuto dal concessionario per tutto l'anno, indipendentemente dalla effettiva occupazione del posteggio.
5. Il pagamento del canone è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data prova mediante consegna della relativa quietanza al responsabile dell'ufficio Commercio, prima del giorno di occupazione dell'area o all'agente di P.M. all'uopo incaricato dall'amministrazione comunale, prima dell'entrata nell'area del mercato. In deroga a quanto stabilito nei successivi articoli 37 e 38, nel caso in cui, entro il termine suddetto, il concessionario non adempia al pagamento, gli sarà preclusa l'entrata nell'area medesima e verrà, conseguentemente, pronunciata la decadenza. In casi eccezionali, il pagamento di cui sopra potrà essere effettuato, direttamente, agli agenti contabili che rilasceranno quietanza. Per il pagamento del canone, per quanto non stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.
6. I posteggi, temporaneamente, non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, come stabilito nel relativo regolamento. Per tali occupazioni è dovuto un corrispettivo applicato in base alla tariffa giornaliera complessiva, stabilita dall'organo competente. Il pagamento dell'importo dovuto è effettuato mediante versamento diretto agli Agenti Contabili del Comune.
7. Per le occupazioni concesse ai produttori agricoli la tariffa complessiva di cui al precedente comma 4 e comma 6 è ridotta del 50%.
8. **Non sono soggette al canone di concessione le occupazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per sosta corrispondenti al tempo strettamente necessario a servire il consumatore.**